

principio che l'antico diritto demaniale cioè sia anche un diritto presente, io l'accetto e credo questo sia pure il pensiero dell'onorevole Luchini; almeno in quanto che egli voglia evitare l'affermazione di una proprietà antica che viene ad imporsi.

Presidente. L'onorevole relatore dunque propone questa formula: lo Stato potrà esigere che gli sia devoluta la proprietà corrispondendo, ecc.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sciacca della Scala.

Sciacca della Scala. Io faccio considerare all'onorevole ministro ed alla Commissione che dal momento che è stato accettato il mio concetto che il proprietario possa ritenere i monumenti che sono scoperti, la miglior cosa sarebbe di sopprimere addirittura l'articolo, perchè quello che si vuole ottenere, con detto articolo, è già stabilito in altri articoli. Basta leggere l'articolo 10, il quale dice:

“ Gli edifici di proprietà privata che si trovino iscritti nel catalogo di cui all'articolo 25, n. 3, dovranno essere conservati a cura dei proprietari, e non potranno essere distrutti, alterati o restaurati, nelle parti esposte alla pubblica vista, senza licenza del Ministero della pubblica istruzione, al quale è riservata l'approvazione dei progetti e la sorveglianza dei lavori, col diritto di farli sospendere quando fossero condotti contro le norme stabilite. „

Inoltre, mercè l'articolo 25, è vietato al proprietario di distruggere i monumenti che saranno compresi nel catalogo.

Quindi, tutte le garanzie possibili ed immaginabili già si trovano nella legge, e dal momento che si riconosce il principio di lasciare ai privati i monumenti trovati nelle loro terre, mi pare che la miglior cosa sia quella di sopprimere addirittura l'articolo, poichè, lo ripeto, ciò che si vuole ottenere nell'interesse dell'arte e della scienza è già consacrato in altri articoli della legge.

Presidente. L'onorevole Luchini Odoardo ha facoltà di parlare.

Luchini Odoardo. Sapete perchè ci aggiriamo nell'equivoco? Perchè noi pretendiamo di fare equivalenti tre concetti diversissimi, e che sono: 1° il concetto della *devoluzione in virtù della legge attuale*, concetto proposto dal Ministero in modo assoluto con le parole: “ sarà devoluta; 2° il concetto della *rivendicazione* (che è il concetto della Commissione) *in virtù di un diritto preesistente*, che si suppone sempre conservato. Il terzo concetto, che mi pare rampolli da questa discussione, è quello della *espropriazione*, differentissimo dagli altri.

Si potrebbe accogliere, come conciliante fra quelli che, pur dissentendo sopra la sua ragione d'essere dell'articolo, vorrebbero conservare l'articolo, il concetto dell'espropriazione, dicendo: potrà *farne l'espropriazione*; non già pagando il prezzo di espropriazione, a' termini della legge del 1865, ma rimborsando quel tanto, che nell'articolo della Commissione viene indicato.

Questa, a senso mio, sarebbe la soluzione per conciliare le proposte della Commissione con quelle del Ministero.

Del resto, per me, la migliore soluzione è di sopprimere, senz'altro, questo articolo. La legge ci guadagnerà un tanto e saranno, o almeno appariranno meglio rispettati i principi del codice civile. Inutile in fin dei conti un articolo che con gli emendamenti proposti tornerebbe a ribadire la regola generale.

Presidente. L'onorevole Balestra ha facoltà di parlare.

Balestra. Avevo chiesto di parlare per fare la stessa proposta che ha fatto l'onorevole Luchini. Volevo proporre di dire: *potrà procedere alla espropriazione, ecc.*

Luchini Odoardo. Mi associo a questa proposta dell'onorevole Balestra.

Presidente. Veniamo, dunque, ai voti. Ci sono parecchi emendamenti a questo articolo. In vece delle parole: *lo Stato potrà rivendicarne la proprietà*, parole che sono nell'articolo della Commissione, il Ministero propone si dica: *lo Stato potrà esigere che gliene venga devoluta la proprietà.*

C'è, poi, la proposta degli onorevoli Luchini Odoardo e Balestra, per la quale la formula dovrebbe esser concepita in questi termini: *lo Stato potrà procedere alla espropriazione.*

Il concetto che più si allontana dalla proposta della Commissione è quello contenuto nella formula presentata dagli onorevoli Luchini Odoardo e Balestra.

Porrò, dunque, a partito questa formula, prima dell'altra.

Chi l'approva, sorga.

(Dopo prova e controprova la proposta degli onorevoli Luchini Odoardo e Balestra non è approvata).

Pongo ora a partito l'emendamento dell'onorevole ministro, il quale propone si sostituiscano alle parole dell'articolo della Commissione: “ lo Stato potrà rivendicarne la proprietà, „ queste altre: “ lo Stato potrà esigere che gliene venga devoluta la proprietà corrispondendo al padrone del fondo, „ ecc.